


La rimozione del parroco



QDE
 Allegato
 al fascicolo 3
 del 2017

Legenda

1. Can. 1742 - § 1. Se dall'istruttoria svolta è risultato esservi la causa di cui nel can. 1740 [...]
 2. Can. 1742 - § 1. [...] il Vescovo discuta la cosa con due parroci scelti dal gruppo a ciò stabilmente costituito dal consiglio presbiterale, su proposta del Vescovo [...]
 3. Can. 1742 - § 1. [...] se poi [il Vescovo] ritenga si debba addivenire alla rimozione, indicati per la validità la causa e gli argomenti, convinca paternamente il parroco a rinunciare entro quindici giorni.
- A1.** Cf cann. 187-189.
- B1.** Can. 1743 - La rinuncia può essere fatta dal parroco non soltanto in maniera pura e semplice, ma anche sotto condizione [...]
- B2.** Can. 1743 – [...] purché questa [la rinuncia sotto condizione] possa essere legittimamente accettata dal Vescovo e di fatto egli la accetti.
- C1.** Can. 1744 - § 1. Se il parroco entro i giorni stabiliti non avrà risposto [...].
Cf pure can. 1744 § 2.
- C2a-3a.** Can. 1744 - § 1. [...] il Vescovo lo inviti nuovamente prorogando i termini di tempo utile per rispondere.
- C2b.** Can. 1744 - § 2. Se al Vescovo consta che il parroco ha ricevuto il secondo invito e non ha risposto benché non fosse trattenuto da alcun impedimento, o se il parroco senza addurre alcun motivo si rifiuta di rinunciare [...]
- D1.** Can. 1745 - Se poi il parroco contesta la causa addotta e le sue motivazioni, allegando motivi che al Vescovo sembrano insufficienti [...]
- D2.** Can. 1745 [...] [il Vescovo] per agire validamente: 1° lo [il parroco] inviti a raccogliere in una relazione scritta, dopo aver esaminato gli atti, le sue impugnazioni, anzi ad addurre le prove in contrario, se ne abbia [...]
- D4.** Can. 1745 [...] 2° quindi, completata se necessario l'istruttoria, insieme agli stessi parroci, di cui nel can. 1742, § 1, se non se ne debbano designare altri essendo quelli impossibilitati, valuti la cosa [...]
4. Can. 1744 - § 2. [...] il Vescovo emetta il decreto di rimozione; Can. 1745, 3°: infine stabilisca se il parroco debba essere rimosso o no, ed emetta subito il relativo decreto.
 5. Can. 1734 - § 1. Chiunque prima di presentare ricorso deve chiedere per scritto la revoca o la correzione del decreto al suo autore; presentata questa domanda s'intende con ciò stesso richiesta la sospensione dell'esecuzione.
§ 2. La domanda deve essere fatta entro il termine perentorio di dieci giorni utili dalla legittima intimazione del decreto.
 - 6a. Can. 1735 – Se entro trenta giorni da quando gli è pervenuta la domanda di cui nel can. 1734, l'autore del decreto emetta un nuovo decreto con il quale corregga il primo o decida che si deve respingere la domanda, i termini per il ricorso decorrono dall'intimazione del nuovo decreto [...]
 - 6b. Can. 1735 – Se entro trenta giorni da quando gli è pervenuta la domanda di cui nel can. 1734, l'autore del decreto [...] non decide nulla, i termini decorrono dal trentesimo giorno.
 7. Can. 1737- § 1. Chi sostiene di essere onerato da un decreto può ricorrere al Superiore gerarchico di colui che ha emesso il decreto, per un motivo giusto qualsiasi [...].
§ 2. Il ricorso deve essere presentato entro il termine perentorio di quindici giorni utili, che nei casi di cui al can. 1734, § 3, decorrono dal giorno in cui il decreto fu intimato, in tutti gli altri casi invece decorrono a norma del can. 1735.
 - 8a. Can. 1739 – Al Superiore che giudica il ricorso è consentito, a seconda dei casi, [...] di [...] dichiarare invalido il decreto [...] rescinderlo, revocarlo, o, se ciò sembra al Superiore più opportuno, correggerlo, subrogarlo, obrogarlo.
 - 8b/1. Can. 57 – § 1. Tutte le volte che la legge impone di dare un decreto oppure da parte dell'interessato viene legittimamente proposit[o] [...] un ricorso per ottenere il decreto, l'autorità competente provveda entro tre mesi dalla ricezione [...] del ricorso [...].
§ 2. Trascorso questo termine, se il decreto non fu ancora dato, la risposta si presume negativa, per ciò che si riferisce alla proposta di un ulteriore ricorso.
 - 8b/2. Can. 57- § 1. Tutte le volte che la legge impone di dare un decreto oppure da parte dell'interessato viene legittimamente proposit[o] [...] un ricorso per ottenere il decreto, l'autorità competente provveda entro tre mesi dalla ricezione [...] del ricorso [...], a meno che la legge non disponga un termine diverso.
§ 2. Trascorso questo termine, se il decreto non fu ancora dato, la risposta si presume negativa, per ciò che si riferisce alla proposta di un ulteriore ricorso.
Can. 1735 – Se entro trenta giorni da quando gli è pervenuta la domanda di cui nel can. 1734, l'autore del decreto [...] non decide nulla, i termini decorrono dal trentesimo giorno.
 - 8c. Can. 1739 – Al Superiore che giudica il ricorso è consentito, a seconda dei casi, [...] di confermare [...] il decreto [...] o, se ciò sembra al Superiore più opportuno, correggerlo, subrogarlo, obrogarlo.
 - 8d. Art. 135 - § 1 *Regolamento Generale della Curia Romana*. Contro i provvedimenti o le decisioni del Dicastero la parte che si sente gravata, qualora intenda impugnarli, deve presentare al medesimo, entro dieci giorni utili dalla notifica, la richiesta della revoca o modifica del provvedimento stesso (AAS 91 [1999] 683).
 - 8e. Art. 135 - § 1 *Regolamento Generale della Curia Romana*. Contro i provvedimenti o le decisioni del Dicastero la parte che si sente gravata, qualora intenda impugnarli, deve presentare al medesimo, entro dieci giorni utili dalla notifica, la richiesta della revoca o modifica del provvedimento stesso (AAS 91 [1999] 683).
9. Art. 34 - § 1 *Legge propria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*. La Segnatura Apostolica giudica i ricorsi, presentati entro il termine perentorio di sessanta giorni utili, contro atti amministrativi singolari emanati o approvati da Dicasteri della Curia Romana, tutte le volte che si assuma che l'atto impugnato ha violato una legge, nella decisione o nella procedura (AAS 100 [2008] 521).
Cf pure can. 1445 § 2 e art. 123, § 1 Cost. ap. *Pastor bonus*.
Art. 135 - § 2 *Regolamento Generale della Curia Romana*. In ogni caso entro [sessanta] giorni e a norma del diritto può essere inoltrato il ricorso alla Segnatura Apostolica (AAS 91 [1999] 683).

La linea spezzata (-----) significa che il ricorso è facoltativo

Da un'idea di don Cristiano Piseddu
Realizzazione di don Michael Keller
Supervisione di Mons. G. Paolo Montini